



Comune di Pederobba
- Treviso-

**Regolamento comunale per la
concessione
di finanziamenti e benefici
economici
ad enti pubblici
e soggetti privati**

INDICE

CAPO I

CAPO II

CAPO III

MODULISTICA: MOD. A - Richiesta generica

MOD. B - Scheda informativa richiedente

MOD. C - Relazione su attività svolte

MOD. D - Dichiarazione ai fini IRPEG

MOD. E - Scheda informativa per associaz. Sportive

MOD. F - Relazione solo per associaz. Sportive

MOD. G - Scheda bilancio per tutte le associazioni

CAPO I FINALITA' E PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

1 Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate e le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1 L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2 L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1 I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Attività culturali, educative e d'informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali;
- g) Interventi straordinari;
- h) Altri benefici.

Art. 4

1 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di quanti sottoelencati che verranno di seguito genericamente chiamati Associazioni:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento. La variazione degli organi elettivi dev'essere allegata alla domanda di contributo.

e) Di istituzioni pubbliche o private scolastiche.

2 In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Art. 5

Le priorità devono essere seguite nell'assegnazione dei contributi sono le seguenti:

- A) Livello di obbligo istituzionale
- B) Livello di necessità
- C) Livello di interesse locale
- D) Livello di coinvolgimento

Art. 6

Il termine contributo va inteso in senso lato, ricomprendendovi in esso le previsioni di cui all'art. 12 primo comma della legge 7.8.1990, n. 241.

Oltre alle somme di denaro, si considerano pertanto contributi anche tutti quei casi di attribuzione di vantaggi economici all'Associazione quali, a titolo esemplificativo, l'occasionale presentazione gratuita di servizi, l'utilizzo gratuito di beni dell'Amministrazione, il pagamento di debiti, la stampa di manifesti o inviti, l'offerta di coppe o medaglie, ecc.

Art. 7 Contributi ordinari: limiti

La concessione da parte del Comune in un esercizio finanziario di un contributo non costituisce in alcun modo impegno per l'Amministrazione di erogarlo, in tutto o in parte, anche per l'esercizio successivo.

Il contributo assegnato non potrà comunque essere superiore al disavanzo di bilancio all'Associazione e comunque entro i limiti del contributo erogato nell'anno precedente salvo rivalutazione in base agli indici ISTAT.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di

materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 8 Tipologie del contributo

Ai fini del presente regolamento i contributi si distinguono:

- a) ORDINARI: somma di denaro concessa annualmente ed erogabile in più rate, preceduta da una valutazione complessiva dell'attività svolta dal richiedente nell'anno preso in considerazione.
- b) STRAORDINARI: somma di denaro concessa annualmente ed erogabile in più rate, preceduta da una valutazione della specifica iniziale o progetto per cui è richiesta.

I contributi di cui sopra potranno in tutto o in parte essere erogati sotto forma di beni o servizi come meglio delineati al comma 2 dell'art. 6.

Art. 9 Contributi ordinari: modalità di richiesta

La domanda di contributo ordinario, conforme al modello A) allegato, sarà corredata dalle seguenti schede:

- Scheda informativa, mod. B
- Relazione sull'attività svolta e programma di massima per l'anno successivo, mod. C
- Bilancio finanziario, mod. G
- Dichiarazione ai fini IRPEG, mod. D

I documenti di cui sopra, sottoscritti dal Presidente o dal legale rappresentante dell'Associazione, dovranno pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno a pena di esclusione dal contributo ordinario.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la produzione di documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accettare la veridicità di quanto esposto nella domanda.

Nel caso di richiesta di un contributo ordinario pari o superiore a € 2582,00 si dovrà allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante in modo dettagliato le spese sostenute e gli estremi dei relativi documenti contabili.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 Sanzioni

Qualora l'associazione deroghi dalle finalità statutarie o utilizzi i contributi per scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda di ammissione, sarà considerata esclusa dalla concessione di qualsivoglia contributo ordinario e straordinario nell'anno successivo.

E' ammesso tuttavia il cambio di destinazione nell'utilizzo del contributo previo consenso dell'Amministrazione concedente a mezzo di apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 11 Piano di coordinamento attività

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni o con una loro rappresentanza appositamente costituita, provvederà alla istituzione e programmazione del Piano annuale di coordinamento delle attività con la duplice finalità di disciplinare le iniziative culturali e ricreative nel territorio e di contribuire, eventualmente, ad una fattiva e reciproca collaborazione.

Fatto salvo il rispetto dell'autonomia e delle scelte di ogni associazione, rimane comunque stabilito che la concessione di contributi è condizionata all'adesione al Piano annuale di coordinamento delle attività.

Art. 12 Contributi ordinari: deroghe

Non si applica il presente regolamento a quei contributi che l'Amministrazione Comunale annualmente eroga in base ad apposite convenzioni già deliberate dal Consiglio Comunale ed esecutive ai sensi di legge che, pertanto, verranno erogati secondo quanto disposto dalle stesse e dalle modifiche o integrazioni successivamente apportate.

E' fatta salva comunque la possibilità di poter ammettere a contributo, nel rispetto della presente normativa, le Associazioni convenzionate, limitatamente ad attività o iniziative non contemplate dalla convenzione.

Art. 13 Provvedimento di concessione

La Giunta Comunale, esaminata la domanda e la documentazione prodotta, adotterà la deliberazione di impegno del contributo di previsione annualmente deliberato ed esecutivo a norma di legge.

La deliberazione di impegno sarà comunicata ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 13 comma 3 della Legge 8.6.1990, n. 142.

L'attribuzione di vantaggi economici a mezzo di concessione in uso di beni o erogazione di servizi come meglio delineati dal comma 2 dell'art. 6, è subordinata a provvedimento di concessione del Sindaco, sentita obbligatoriamente la Giunta Comunale.

Nel provvedimento saranno precisate, con riferimento al caso di uso di un bene, le eventuali spese di gestione o manutenzione che saranno a carico del beneficiario e le responsabilità conseguenti all'uso del bene stesso.

Art. 14 Contributi straordinari

Sono finalizzati a sostenere specifiche iniziative, manifestazioni o progetti non aventi carattere di ripetitività, nel corso dell'anno solare.

Può essere concesso previa presentazione di domanda in cui saranno precisati i caratteri dell'iniziativa e i soggetti interessati.

Alla domanda dovrà essere allegato un preventivo indicante i costi presunti che si andranno a sostenere e i mezzi con cui l'Associazione intende farvi fronte.

L'Ammissibilità è la misura del contributo straordinario sono determinati dalla Giunta Comunale valutato il rilievo sociale dell'iniziativa.

Il contributo potrà essere liquidato in parte dopo la presentazione della domanda e la rimanenza a conclusione dell'iniziativa previa presentazione di idonea documentazione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la produzione di documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accertare la veridicità di quanto esposto nella domanda.

Al contributo straordinario potranno essere ammesse anche quelle associazioni che godono di contributi ordinari purché l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo straordinario non sia prevista nel programma annuale presentato o da presentare e che abbia effettivo carattere di straordinarietà.

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 15

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 16

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato.

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative nel tempo libero,
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;

- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 17

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità dell'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO II – FINALITA' E PROCEDURE NEL SETTORE ASSISTENZA E SCUOLA

Art. 18 Criteri per la determinazione dell'assistenza. Concetto del minimo vitale ed entità dell'intervento.

Il concetto di minimo vitale si fonda sul principio che la società civile ha il dovere di garantire ad ogni cittadino un livello minimo di sussistenza se questi non è in grado di raggiungerlo con le proprie forze attraverso il reddito da lavoro e una adeguata pensione.

Il minimo vitale si definisce come un livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

Esso si traduce in pratica nell'applicazione di una tabella di "costi", indispensabili per il sostentamento e per la dignità del singolo e della famiglia, costi che si riferiscono, in misura percentuale, alle spese per l'abbigliamento, l'alimentazione, la salute e l'igiene, alle spese per il governo della casa e per la vita di relazione.

Considerato che tale livello, con riferimento al caso concreto, ha natura soggettiva ed è comunque possibile di variazione nel tempo, al fine di introdurre un criterio il più equo possibile e utilizzabile nel futuro si conviene di far coincidere il "minimo vitale" con l'importo della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti (al 1 gennaio di ogni anno).

Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persona, il calcolo del "minimo vitale" è fatto con il metodo scalare, aggiungendo alla cifra stabilita per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti, nel modo in appresso indicato:

- capo famiglia - importo determinato in misura pari alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti;
- 3' e 4' componente - importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia;
- altri componenti dopo il 4' - importo mensile pari al 10% di quello del capo famiglia.

Alla quota base di minimo vitale vanno sommate (se debitamente documentate) le seguenti voci aggiuntive, rivalutate annualmente sulla base dell'incremento ISTAT:

- il canone di affitto effettivo nella misura massima di € 103.30 mensili;
- la spesa per il riscaldamento nella misura massima di € 51.65;
- le spese condominiali: nella misura massima di € 18.08 mensili.

L'entità del contributo da erogarsi sarà pari alla differenza del minimo vitale (quota base + somma delle varie voci sopra descritte) e il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare.

Si intendono per "redditi" tutti gli introiti percepiti nel corso dell'anno derivanti da pensione, da lavoro (autonomo o dipendente) ed i redditi patrimoniali o di qualsiasi specie o natura, d'invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni esterne, assegni di mantenimento (ivi compresi quelli dei soggetti civilmente obbligati), ecc., nonché i contributi e le entrate di qualunque genere percepite.

Art. 19 Entità del minimo vitale

L'entità del minimo vitale, nonché le voci aggiuntive di cui sopra, vengono determinate annualmente (di norma entro il 10 giugno di ogni anno) facendo riferimento ai dati relativi alle variazioni, rispetto all'anno precedente, dell'importo della pensione minima INPS lavoratori dipendenti.

La revisione dell'entità del contributo mensile erogato agli utenti verrà effettuata entro il 30 giugno dell'anno, con riferimento alla situazione reddituale dichiarata e alla situazione patrimoniale del soggetto al momento della verifica.

Art. 20 Destinatari

Sono assistibili con le prestazioni economiche di cui alla presente normativa.

- i cittadini singoli od i nuclei familiari residenti e aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Pederobba che si trovino in contingente stato di bisogno;
- gli stranieri e gli indigenti di passaggio, con le modalità sotto riportate.

Art. 21 Tipologie dell'intervento economico

a) Contributo mensile

Agli aventi diritto sarà corrisposto un assegno mensile continuativo ad integrazione dei redditi percepiti fino al livello del minimo vitale, da concedere a tempo determinato con verifica periodica dello stato di bisogno.

Qualsiasi sostanziale variazione dei redditi degli utenti intervenuta nel periodo di erogazione del sussidio determina comunque la immediata revisione della prestazione.

b) Minimo alimentare

Destinatari:

- per disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, che devono provvedere alle contingenti necessità di sussistenza della famiglia.
- persone socialmente disadattate senza redditi propri, sempre che non siano applicabili o siano insufficienti altri interventi di assistenza specifica nella loro condizione.

Tale contributo viene concesso per un periodo di tempo breve (da 3 a 6 mesi e con costante verifica), con possibilità di proroga. Gli interessati devono presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio di collocamento attestante che non percepiscono alcuna indennità economica.

L'entità del minimo alimentare è pari al 60% del "minimo vitale" come sopra determinato.

c) Contributo straordinario

Destinatari: persone che si trovano in situazioni di bisogno eccezionale e transitorio non sanabili con prestazioni di carattere ordinario.

Tali prestazioni sono concesse per sopperire a necessità di bisogno immediato e contingente:

- per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginanti;

– per consentire forniture indispensabili per la casa e per servizi di rilevante importanza (installazione del telefono per persone anziane sole, traslochi, manutenzione dell'alloggio, ecc.);

Nel caso di fruizione di servizi pubblici gestiti dal Comune (trasporto scolastico, mense scolastiche, forniture di libri di testo scolastici, ecc.) in luogo dell'erogazione del contributo economico, verrà disposto l'esonero totale o parziale della quota a carico su conforme proposta dell'assessore di reparto competente per servizio.

La misura dei contributi straordinari viene determinata in relazione all'entità del bisogno ed alle condizioni economiche del richiedente e dei civilmente obbligati, fermo l'accertamento del requisito del minimo vitale.

Contributi straordinari una tantum potranno essere concessi, a prescindere dal requisito del minimo vitale, per sopperire necessità derivanti da altri bisogni atipici, e, debbono essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari, previa prudente valutazione dell'Amministrazione, su conforme parere del Servizio, assunte le opportune informazioni.

L'ammontare del contributo non potrà comunque superare l'importo del minimo vitale.

d) Buoni alimentari

Destinatari: indigenti di passaggio e cittadini stranieri.

Questi contributi sono svincolati da qualsiasi conteggio di reddito in deroga alle disposizioni di cui alla presente normativa, previa prudente valutazione dell'Amministrazione, su conforme parere del Servizio, assunte le opportune informazioni.

E' fatto obbligo comunque di acquisire copia di un documento di riconoscimento legalmente valido e la domanda dell'interessato.

e) Assunzione impegno al pagamento retta di ricovero

Destinatari: l'intervento è rivolto a persone anziane o inabili e minori residenti nel Comune di Pederobba qualora non sia possibile il loro mantenimento a domicilio per l'impossibilità che hanno i componenti il nucleo familiare e i parenti a prestare la necessaria assistenza una volta verificata l'inadeguatezza di altre soluzioni, in primo luogo il servizio di assistenza domiciliare.

L'intervento può essere a tempo determinato o indeterminato e il suo ammontare sarà determinato in relazione ai redditi dell'interessato come sopra determinati (a cui detrarre un modesto importo mensile ad uso di piccole spese personali da stabilire periodicamente a seconda di eventuali necessità del ricoverato) e alle condizioni economiche dei civilmente obbligati.

La determinazione del contributo per il pagamento della rette, nonché la misura dell'intervento dei civilmente obbligati, verrà determinata di volta in volta con gli interessati, in deroga alle disposizioni di cui alla presente normativa, tenuto conto dei seguenti quattro criteri:

1. Il possesso da parte del ricoverato di beni di qualunque natura esclude l'intervento del Comune fin quando gli stessi non siano stati impiegati per il pagamento della retta di ricovero.
2. Qualora il ricoverando sia in possesso di beni di qualsiasi natura il Comune può assumersi l'impegno di provvedere alle spese del ricovero verso la cessione di tali beni.

3. L'intervento del Comune è comunque ammesso qualora sia provato il non intervento del donatario e dei civilmente obbligati al mantenimento che abbiano i mezzi per soddisfare il loro obbligo.

In questo caso sarà sempre fatta salva la possibilità di rivalsa nei loro confronti.

4. Nel caso di assunzione temporanea (in attesa ad esempio di conferimento di pensione) viene assunto dal ricoverando l'impegno di risarcire il Comune per quanto spettante dal momento di attribuzione del nuovo reddito, anche per le quote arretrate.

f) Contributi destinati a progetti finalizzati

Persone o famiglie in situazione di particolare "rischio sociale" (disadattamento, emarginazione, abbandono) possono essere destinatarie di contributi economici, sia di carattere continuativo che straordinario, anche in deroga ai parametri di intervento sociale finalizzato formulato dal servizio sociale, sentita la commissione per l'assistenza.

Art. 22 Assistenza varia

Qualora si verifichi che l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, l'intervento economico può essere sostituito parzialmente o totalmente da:

- erogazione di buoni alimentari;
- pagamento diretto all'avente titolo del canone d'affitto o di fatture relative a prestazioni connesse al soddisfacimento di bisogni primari (gas, energia elettrica, acqua, medicinali, ecc.).

Art. 23 Documenti necessari per l'istruttoria della pratica

- Cartellino di iscrizione all'Ufficio Collocamento per i disoccupati;
- Documentazione aggiornata in ordine alla situazione economica (modelli 201, 740, ecc.), busta paga, certificato di pensione, ecc.
- Fotocopie fatture o bollette, ricevute dell'affitto;
- Ogni altra documentazione atta a dimostrare le spese sostenute o da sostenere;
- Dichiarazione sottoscritta dal richiedente e dagli eventuali civilmente obbligati agli alimenti in ordine al reddito percepito, da rilasciarsi sull'apposito stampato predisposto dall'Ufficio Assistenza.

Art. 24 Accertamenti ed istruttoria

Per ogni richiesta sono previsti due tipi di accertamento:

- diretto: con visita domiciliare da parte dell'Assistente Sociale;
- indiretto: ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che si rileva (tenore di vita)

L'accertamento consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti;
- acquisizione presso gli Uffici finanziari dello Stato di notizie sullo stato patrimoniale del richiedente o presso altri uffici.

Terminati gli accertamenti, l'Assistente Sociale stende la Relazione e, se la domanda è meritevole di accoglimento, esprime parere sul tipo di intervento da effettuarsi da parte del Comune.

Art. 25 Erogazione dell'assistenza e norme finanziarie

L'erogazione degli assegni e dei contributi verrà disposta con deliberazione di Giunta Comunale su proposta dell'Assessore all'Assistenza in base alla Relazione dell'Assistente Sociale.

E' consentito di procedere con il rilascio di buoni di economato esclusivamente per l'assistenza ai soggetti di cui alla lett. D dell'art. 20.

Sia i provvedimenti di ammissione che di esclusione dall'assistenza economica vengono comunicati agli interessati entro 30 giorni motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Tutti gli interventi economici dell'Amministrazione Comunale verranno erogati entro i limiti delle disponibilità finanziarie previste negli appositi capitoli di bilancio di previsione annuale. Su tutti i contributi erogati in forma continuativa, l'Assistente Sociale esegue verifiche periodiche che, nel caso di contributi di durata annuale, sono di norma semestrali ai fini di accertare le conseguenti degli assistenti.

Art. 26 Situazioni che escludono l'intervento

- a) reddito superiore al minimo vitale, fatti salvi i casi sopra riportati.
- b) La proprietà di beni immobili (ad esclusione della casa di abitazione) nonché di beni suscettibili di poter costituire fonte di sostentamento.
- c) La donazione dei propri beni, il cui valore sia ancora esistente nel patrimonio del donatario è cos' tenuto al mantenimento del donante.
- d) Tenore di vita notoriamente superiore a quelle del reddito dichiarato.

Art. 27 Civilmente obbligati

Nel momento dell'istruttoria delle singole richieste sarà valutata l'esistenza di persone civilmente obbligate così come individuate dall'art. 433 del Codice Civile:

Art. 433. Persone obbligate

1. - il coniuge;
2. - i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; anche naturali;
3. - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
4. - i genitori e le nuore;
5. - il suocero e la suocera;
6. - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Sono considerati inoltre equiparati agli obbligati i donatari dei beni appartenenti agli assistiti.

Qualora le persone obbligate siano in grado di contribuire parzialmente, il contributo del Comune sarà limitato alla quota residua come proposto dall'Assistente Sociale.

Le persone tenute agli alimenti devono sottoscrivere un atto d'obbligo nei confronti del Comune, di corrispondere la quota a loro carico.

Nel caso vi sia rifiuto di assolvere l'obbligo, il Comune potrà assumersi l'intero onere, salva rivalsa nei loro confronti.

In tal caso sarà comunicata agli obbligati la misura dell'intervento economico disposto, nonché la potestà di rivalsa sopra enunciata.

Con esclusione dei casi di ricovero, di erogazione del minimo vitale, del minimo alimentare, in particolari situazioni familiari valutate caso per caso dal servizio, al fine di evitare situazioni di abbandono e garantire la tempestività dell'intervento si potrà, su conforme proposta degli operatori, prescindere dalla richiesta di intervento dei soggetti obbligati di cui sopra.

Art. 28 Contributi e sussidi per il diritto allo studio

1. - Interventi generalizzati per la scuola d'obbligo

- contributo per acquisto di libri di testo

E' previsto per la Scuola Media inferiore e riguarda tutti gli alunni residenti nel Comune.

La sua erogazione è fatta in percentuale sul costo totale, in funzione del reddito familiare secondo modalità che verranno precisate in occasione dell'approvazione del bilancio.

- Contributo per la mensa scolastica.

2. - Interventi specifici per le Scuole Medie Superiori di una commissione ad hoc, tenuto conto dei risultati scolastici e delle possibilità economiche

- Contributi per trasporti e mensa.

Art. 29 Annesso alle iniziative sociali

Al fine di evitare stati di isolamento e di emarginazione dei cittadini residenti nel Comune - minori, anziani, handicappati - l'Amministrazione Comunale sentita la Commissione Assistenza favorisce l'accesso delle categorie più svantaggiate a tutte le iniziative sociali

- Assegnazione mini - appartamenti

- Soggiorni climatici

- Iniziative ricreative - culturali (festa dell'anziano, università 3' età, ecc.).

Il Presidente della Commissione Assistenza informa la medesima, nella prima seduta utile, in merito a tutti gli interventi straordinari effettuati.

CAPO III – CRITERI PER SETTORE SPORTIVO – RICREATIVO

Art. 30 Criteri di ripartizione e priorità

I contributi annuali ordinari alle associazioni sportive e ricreative cittadine saranno ripartiti secondo i seguenti criteri di priorità:

A. - POLISPORTIVE che, operando in ambiti territoriali definiti, offrono alla popolazione giovanili un vero e proprio servizio educativo per il tempo libero attraverso un'esperienza associativa che consente un'efficace aggregazione di gruppi giovanili.

B. - ASSOCIAZIONI SPORTIVE che svolgono attività per l'infanzia e la gioventù, con particolare riferimento alla fascia d'età compresa tra i sei e venti anni.

C. - ASSOCIAZIONI RICREATIVE che, pur non svolgendo (o svolgendo in forma limitata) attività giovanile, hanno realizzato nel corso dell'anno iniziative particolarmente importanti dal punto di vista della diffusione della pratica motoria ricreativa e sportiva e/o hanno ottenuto risultati tecnico - agonistici particolarmente significativi.

Art. 31 Esclusione dalla ripartizione

Sono escluse dalla ripartizione dei contributi le associazioni che si trovano anche in una sola delle seguenti situazioni:

- fruiscono di sponsorizzazioni particolarmente rilevanti;
- associano atleti professionisti o semi - professionisti;
- sono al primo anno di attività;
- presentano situazioni di bilancio attive o in pareggio dalle quali non risulta l'opportunità di un contributo pubblico;
- non presentino almeno una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà davanti al Sindaco sulla veridicità di quanto contenuto nell'atto costitutivo e nello statuto nel caso in cui questi ultimi non siano stati redatti con atto notarile.

Art. 32 Criteri per la determinazione dei contributi

Ai fini della determinazione dei contributi saranno tenuti presenti:

- le attività rivolte all'infanzia o alla gioventù o/e alla popolazione degli anziani;
- il numero dei soci praticanti regolarmente iscritti e assicurati (fanno testo unicamente e certificati di iscrizione alle federazioni sportive o agli Enti di promozione sportiva o i certificati di assicurazione autonoma presso compagnie di assicurazioni);
- la qualità e la quantità delle attività svolte dall'associazione durante l'anno sportivo (farà testo una relazione dettagliata contenente l'illustrazione delle iniziative e delle manifestazioni organizzate dall'associazione e alle quali l'associazione ha partecipato);
- la situazione di bilancio, analiticamente descritta, al momento della presentazione della domanda.

LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO DEVONO PERVENIRE ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 30 SETTEMBRE

Art. 33 Modalità di richiesta di contributo ordinario

Oltre ai documenti di cui all'art. 8 dovranno allegarsi:

1. - Fotocopia delle affiliazioni / adesioni dichiarate nella scheda informativa n. 11
2. - Fotocopia degli elenchi di tesseramento (o di assicurazione) dei soci praticanti dichiarati nella scheda informativa n. 1, che sono stati a suo tempo trasmessi alle Federazioni o agli Enti di promozione o agli istituti assicurativi competenti.

Art. 34 Contributi straordinari sotto forma di denaro

Contributi di denaro sotto forma di somme di denaro, potranno essere assegnati per la realizzazione di specifiche iniziative sportive e/o ricreative inerenti allo sport aventi particolare rilevanza sociale ed educativa.

I contributi di cui sopra potranno essere assegnati, previa presentazione di apposita istanza e sentito il parere della Commissione Comunale per lo sport, dalla Giunta Comunale assunte le opportune informazioni circa le finalità ed i modi di realizzazione dell'iniziativa oggetto di intervento.

In ogni caso i contributi di cui sopra non potranno essere concessi al medesimo soggetto più di una volta nel corso dell'anno.

La materiale erogazione dei contributi potrà avvenire solo dietro produzione della seguente documentazione:

- rendiconto delle spese concernenti la manifestazione / iniziative;
- dichiarazione di assoggettabilità o meno all'I.R.P.E.G. circa l'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sull'importo del contributo ai sensi dell'art. 28, 2' comma, del D.P.R. 600/73.

Art. 35

Il piano di coordinamento attività di cui all'art. 10, qualora sia riferito alle attività sportive dovrà attuarsi in collaborazione con la Commissione Comunale per lo Sport.

Mod.A

Il sottoscritto _____ nato
a _____ e residente a _____ nella sua
qualità di _____ (Presidente o Legale Rappresentante) della
Associazione _____

chiede

che la stessa sia ammessa alla ripartizione dei contributi ordinari all'associazione per
l'anno _____ e di cui al relativo regolamento approvato con deliberazione
consiliare n. 42 in data 8.6.1992.

All'uopo allega:

- Scheda informativa, mod. B
- Relazione sull'attività svolta e programma di massima per
L'anno successivo, mod. C
- Bilancio finanziario, mod. D
- Dichiarazione ai fini IRPEG, mod. C.

Distinti saluti.

Mod. B

Denominazione esatta e completa dell'associazione o ente:

Sede sociale _____

Recapito postale _____

Recapito telefonico _____

Partita I.V.A. _____

Codice fiscale _____

.....
Associazione, enti od organizzazioni nazionali ai quali l'associazione aderisce: _____

.....
Tipologia attività organizzate con continuità:

Altre attività culturali e diverse organizzate saltuariamente

.....
Numero soci Maschi Femmine Totale

_____ _____ _____ _____

.....
Cariche sociali cognome e nome indirizzo telefono

Presidente _____ _____ _____

Vicepresidente _____ _____ _____

Segretario _____ _____ _____

Tesoriere _____ _____ _____

Pederobba, Firma _____

Mod. C

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO _____ DALL'ASSOCIAZIONE

ATTIVITA' PUBBLICA REALIZZATA (con indicazioni precise delle conferenze, dibattiti, mostre e altre iniziative aperte al pubblico ed organizzate direttamente dall'Associazione. Indicare anche le attività che si prevedono di realizzare entro la fine dell'anno)

ATTIVITA' SOCIALE ORGANIZZATA (descrivere le attività a carattere interno riservate ai soci):

Mod. C

RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ANNO _____

Pederobba,

Firma _____

Mod. D

FAC-SIMILE

(in carta semplice)

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI PEDEROBBA

Il sottoscritto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dichiara sotto la sua personale responsabilità che questa Associazione E' SOGGETTA/NON E' SOGGETTA all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) in quanto svolgente/non svolgente, a norma di proprio statuto, attività di natura obiettivamente commerciale a prescindere o meno dallo scopo di lucro.

Dichiara altresì che, pertanto, il contributo è/non è assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al 2' comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973.

Precisa inoltre che il mandato di riscossione del contributo eventualmente concesso da codesta Amministrazione dovrà essere intestato al Sig..... residente in stessa sovvenzione dovrà essere accreditata presso.....

Pederobba

firma -----

Mod. E

Assessorato allo sport

ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E RICREATIVO CITTADINO ANNO

Scheda informativa 1

(denominazione esatta e completa dell'associazione o ente)

(Sede sociale)

(Codice fiscale / Partita IVA)

(Recapito postale)

(recapito telefonico)



- Federazioni sportive, casi di promozione o altre organizzazioni nazionali ai quali l'associazione si è affiliata o ha aderito nel _____

- discipline sportive organizzate con continuità:

- altre attività ricreative, culturali, varie organizzate, sia pure saltuariamente:

PRATICANTI TESSERATI E ASSICURATI PER LE VARIE DISCIPLINE E ATTIVITA'

Classe d'età	disciplina		disciplina		disciplina		disciplina		TOTALE PARZIALE	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0 - 5										
6 - 10										
11 - 14										
15 - 20										
TOTALE CLASSE ETA' DA 0 A 20 ANNI										
21 - 25										
26 - 45										
46 - 60										
TOTALE CLASSE ETA' DA 20 A 60 ANNI										
OLTRE										
60										
TOTALE CLASSE ETA' OLTRE I 60 ANNI										
TOTALE										
GENERALE										

Carica	Cognome e nome	Indirizzo	Telefono
Presidente:	_____		
Vice - Presidente:	_____		
Direttore Sportivo:	_____		
Segretario:	_____		
Amministratore:	_____		



TECNICI / ISTRUTTORI / ALLENATORI / ANIMATORI:

Cognome e nome	Indirizzo	Disciplina Sportiva	Professione



IMPIANTI SPORTIVI USATI CON CONTINUITA' DEURANTE IL _____
DALL'ASSOCIAZIONE (esclusi gli impianti sportivi comunali):

TIPO DELL'IMPIANTO	INDIRIZZO	PROPRIETA'

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO ____/____
DALL'ASSOCIAZIONE _____

ATTIVITA' SPORTIVA / RICREATIVA REALIZZATA (con indicazioni precise delle gare e dei campionati svolti e dei risultati tecnico - agonistici ottenuti in essi dai vari atleti e/o squadre:

<i>Periodo o data</i>	<i>Denominazione attività</i>	<i>Disciplina sportiva ricreativa</i>	<i>Risultati tecnico agonistico</i>	<i>Attività rivolta alla popolazione da 0 a 20 anni od oltre 60</i>	<i>Attività rivolta alla popolazione da 21 a 59 anni (*)</i>

(*) indicare con una crocetta la popolazione interessata.

EVENTUALI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ASSOCIAZIONE (indicare le caratteristiche principali, il numero ed il livello dei partecipanti, ecc.):

ALTRE NOTIZIE sull'attività (anche extra - sportiva) dell'associazione:

Pederobba, li

IL PRESIDENTE

.....

Mod. F

<i>Periodo o data</i>	<i>Denominazione o breve descrizione della manifestazione</i>	<i>Totale entrate</i>	<i>Totale uscite</i>	<i>Località interessate</i>	<i>Presenze presunte</i>

BILANCIO FINANZIARIO AL.....DELL'ASSOCIAZIONE
.....

E N T R A T E

Avanzo gestione precedente €

Quote associative €

Incassi manifestazioni svolte €

Affitto propri impianti €

Vendita spazi pubblicitari €

Sponsorizzazioni commerciali (indicare lo sponsor) _____ €

Contributi Comune di Pederobba riscossi nel precedente anno €

Altri contributi di Enti Pubblici (indicare quali) €

Sottoscrizioni e contributi da privati €

Incassi attività straordinarie non programmate €

Sponsorizzazioni attività straordinarie non programmate (indicare lo sponsor) _____ €
_____ €

Entrate varie _____ €

TOTALE ENTRATE =====

(segue)

USCITE

	USCITA A	USCITA B
	Per attività rivolte All'infanzia o alla Gioventù (0 - 20 oltre i 60 anni)	Per attività Rivolte alla Popolaz. dai 21 ai 59 anni
Disavanzo gestione precedente	€	€
Affiliazioni	€	€
(*) Tesseramenti e assicuraz.		
Atleti e dirigenti	€	€
(*) Abbigliamento e materiali sportivi vari	€	€
(*) Rimborsi spese agli istrutt.	€	€
(*) Rimborsi spese agli atleti	€	€
Spese personale dipendente	€	€
Spese per trasferte	€	€
(*) Tariffe per uso imp.sport.privati	€	€
Spese gestione propri impianti	€	€
Affitto sede	€	€
Spese postali	€	€
Spese telefoniche	€	€
Spese varie di cancell. E segr.	€	€
Imposte	€	€
Spese per manifestaz. Straord.	€	€
Uscite varie	€	€
	€	€
Totale uscite A €		
Totale uscite B €		
	TOTALE ENTRATE	€
	TOTALE USCITE	€
	AVANZO DI GESTIONE	€
	DISAVANZO	=====

Si allegano n..... pezze giustificate. Delle uscite per un totale di €.....

(le pezze giustificative sono obbligatorie per i contributi straordinari)

(*) solo per associazioni sportive

Pederobba,

IL PRESIDENTE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto legale rappresentante _____
Residente a _____ in via _____

Dichiara sotto la propria personale responsabilità

1. che _____ l'Associazione _____ / _____ altro
Ente _____ codice fiscale / partita IVA
_____ con sede a _____ in via
_____ ha la

segunte natura giuridica:

- O.N.L.U.S. Associazioni riconosciute e non riconosciute
Comitati
Fondazioni
Soc. Cooperative
Altri Enti di carattere privato con o senza personalità giuridica

- O.N.L.U.S.
Di DIRITTO Organismi di volontariato cui alla legge 266/91
Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi L. 49/87
Cooperative sociali di cui alla Legge 381/91

- ENTE NON COMMERCIALE
- SOCIETA' COMMERCIALE

2. che la natura giuridica del contributo erogato è la seguente:

- contributo in conto capitale
- Contributo per attività istituzionale
- Contributo per attività commerciale

E'

NON E'

SOGGETTA ALLA RITENUTA DI ACCONTO IRPEF PREVISTA DALL'ART. 28 DEL D.P.R. n. 600/73 E DALL'ART. 16 DEL DECRETO LGS. N. 460/97.

ESONERA pertanto il Comune di Pederobba da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai competenti uffici fiscali.

LA SOMMA EROGATA PUO' ESSERE:

- INCASSATA IN CONTANTI presso la Veneto Banca del Presidente
- ACCREDITATA IN C/C N. _____ presso la
banca _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____
Data, _____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE